



Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO DI SCAFATI - AUTONOMIA 63

via N. Sauro, 17 - Tel.fax. 081/850.61.89 - - www.scafati2.it

Pubblicato al Sito web - www.Scafati2.it - il 14 novembre 2014.

Prot. 2407/B15

INDIZIONE DI GARA

Per il noleggio autobus con autista per l'anno scolastico 2014/15.

Le Società di Noleggio autobus interessate a presentare un'offerta in busta chiusa per il noleggio di autobus per l'anno scolastico 2014/2015 sono invitate a presentare entro e non oltre le ore 13,00 del 20 novembre 2014, presso il nostro ufficio - Direzione didattica II Circolo - via Nazario Sauro, 17 - 84018 Scafati.

Sulla busta dovranno essere citati gli estremi del mittente e la dicitura, a pena di esclusione, "NON APRIRE - CONTIENE PREVENTIVO" anno scol. 2014/15.

La gara di noleggio sarà espletata nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, con il **sistema del prezzo più basso per ogni sproposta di un singolo percorso di viaggio.**

INDICAZIONI GENERALI

Ogni ditta interessata dovrà presentare la sua offerta indicando il costo unitario più IVA per il noleggio di autobus "Gran turismo" da 54, 25 e/o 30 posti per le mete dei viaggi sotto elencati, che potrebbero essere effettuati nel corrente anno scolastico 2014/15".

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il termine per la presentazione delle offerte da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate è fissato per le ore 13,000 del giorno 20/11/2014.

L'apertura delle buste avverrà il giorno 25/11 /2014 alle ore 10,30 presso la sede dell'Istituto. L'aggiudicazione dei viaggi, che saranno effettuati durante l'anno scolastico, avverrà singolarmente col sistema dell'offerta del prezzo più basso proposta per ogni destinazione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga l'offerta di una sola ditta di noleggio.

Non sono ammesse offerte in variante durante l'anno scolastico.

DURATA OFFERTA

L'offerta sarà valida dal mese di novembre 2014 al mese di giugno 2015.



GARANZIE RICHIESTE

Pena l'esclusione dalla gara, le Società dovranno dichiarare quanto segue:

1. Possedere i Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Possedere l'Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti.
3. Possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di autoveicoli.
4. Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
5. Avere un'Assicurazione con Massimali non inferiori a quelli previsti dalle norme vigenti; Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; Licenza di noleggio (da presentare contestualmente al viaggio);
6. Il personale utilizzato per la guida degli autobus è dipendente della Ditta, rispetta i tempi di guida e di riposo ed è in possesso di Patente e C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti).
7. Rinunciare a chiedere indennizzi o rimborsi in caso di rinuncia del viaggio per motivi di pioggia abbondante in località aperte come ad esempio siti archeologici, riserve naturalistiche e oasi naturalistiche che siano oggetto della visita guidata, salvo a richiedere per altra data lo stesso viaggio alle medesime condizioni di prezzo.
8. **Elencare il parco** autobus con descrizione marca, targa e data di immatricolazione, utili al noleggio oggetto del presente bando.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti e/o acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente bando saranno oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa per finalità connesse esclusivamente alla procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.

Scafati, 5 novembre 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone



Localite previste

A) Ore 8,30 - 13,30 circa

1) Scafati per Scafati

2) Napoli e dintorni:

Teatro San Carlo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Certosa di San Martino, Museo nazionale, Villa Pignatelli, Zoo, Parco Leopardi, ecc.

3) Altre località:

- Capodimonte Museo
- Bagnoli : città della scienza
- Scavi di Pompei
- Scavi di Ercolano
- Scavi di Oplonti
- Pietrarsa
- Vesuvio
- Castellammare di Stabia - ville romane

3) Salerno e dintorni:

- Città di Salerno
- Cava dei Tirreni: Abbazia della Santissima Trinità

B) Ore 8,30 - 18,30 circa

- Reggia di Caserta e San Leucio
- Reggia di Caserta e Oasi di San Silvestro
- Castellammare di Stabia - ville romane
- Benevento città
- Montecassino Abbazia
- Napoli Palazzo Reale e Museo di Capodimonte
- Solfatara di Pozzuoli
- Cuma
- Certosa di Padula
- Paestum scavi
- Oasi di Polveracchio
- Lago d'Averno - Bacoli e Baia
- Oleificio di Serre - Campagna
- Diga d'Alento
- Agriturismo di Montecorvino Rovella e M. Pugliano
- Agriturismo di Faiano Pontecagnano
- Azienda agricola "Improsta" Regionale Campania - Uscita Battipaglia SS 18 Km. 79+800
- Agriturismo "Feudo Ron Alfrè" - Eboli



Nota

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163

Art. 38. Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'[articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'[articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 \(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.\)](#) o di una delle cause ostative previste dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 \(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.\)](#); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#); l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)



h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#); *(disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'[articolo 40, comma 9-quater](#), risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'[articolo 7, comma 10](#), per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; *(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; *(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. *(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 *(ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.)*, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario *(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. *(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)*



2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del [comma 1, lettera c\)](#), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'[articolo 47, comma 1](#), dimostrano, ai sensi dell' [articolo 47, comma 2](#), il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: *(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)*

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. *(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. *(comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)*

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#). *(comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)*



Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO DI SCAFATI - AUTONOMIA 63

via N. Sauro, 17 - Tel.fax. 081/850.61.89 - - www.scafati2.it

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.